



STATUTO

DELL' "Associazione Sportiva Dilettantistica DAI SHIN DO"

TITOLO I

Costituzione - Denominazione - Sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede A DUINO AURISINA; LOC. VISOGLIANO, n.9\N, un'Associazione che assume la denominazione "Associazione Sportiva Dilettantistica DAI SHIN DO". Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria. Possono essere istituite sedi secondarie. La sede dell'Associazione potrà essere modificata o trasferita nell'ambito dello stesso Comune, con delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Scopo - Oggetto - Affiliazione

Articolo 2

L'Associazione è un ente di diritto privato, centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Essa non discrimina in base sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

In nessun caso procede alla divisione degli utili ai Soci, nemmeno in forma indiretta.


Articolo 3

Finalità dell'Associazione è la proposta costante dello sport e benessere fisico e psicofisico alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive psicomotorie.

Nel perseguimento di tali proprie finalità, l'Associazione si avvale dell'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline del Karate e Ju-Jitsu ed attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.

In particolare, L'Associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate all'attività del karate, arti marziali in genere ed ogni altra attività motoria e psicomotoria indoor ed outdoor e in tutte quelle che il Consiglio direttivo delibererà in futuro;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive motorie e psicomotorie;

- 
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport e dell'attività motoria in genere;
 - e) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
 - f) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e psicomotoria di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
 - g) organizzare attività ludico-sportive ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
 - h) promuovere attività sportive, culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, che possono contribuire all'arricchimento della persona umana.

L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

L'Associazione può, altresì, svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

Articolo 4

L'Associazione procederà annualmente alla propria affiliazione alla "federazione sportiva/ente di promozione sportiva legato al CONI". Con tale affiliazione, il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

TITOLO III **Soci**

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo deciderà a proprio insindacabile giudizio dell'ammissione di colui che ne ha fatto richiesta.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di Associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

Nel caso di richiesta di ammissione a socio avanzata da un minorenni, la stessa dovrà essere presentata dall'esercente la potestà genitoriale o la tutela.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 7

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ad avere garantita l'uniformità del rapporto associativo in base ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti, e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. I soci minorenni voteranno attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al puntuale pagamento del contributo associativo.

Articolo 8

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV Recesso - Esclusione



Articolo 9

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 10

Il recesso da socio dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e comunque solo allo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno un mese prima.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 11

- Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, e devono essere motivate.

Il consiglio direttivo si riunisce entro 5 mesi dall'inizio dell'anno Sociale e stila un elenco di chi non ha rinnovato la quota sociale annuale;

Invia ai soci in elenco una lettera con ricevuta di consegna (anche via mail) in cui sollecita i soci al pagamento della quota sociale entro 30 giorni. Avvisa che, se non si provvederà al pagamento della suddetta, si inizierà l'iter di espulsione dalla Associazione.

Passati i 30 giorni si riunisce il Consiglio Direttivo e verbalizza una delibera, con voto nominale, di espulsione dei singoli soci che non hanno provveduto a sanare la propria posizione.

Il provvedimento viene notificato al socio soggetto con lettera con ricevuta di consegna (anche via mail)

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere al Presidente dell'Associazione la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

In caso non venga presentato ricorso entro i 15 giorni stabiliti, il socio può essere considerato espulso a tutti gli effetti e stralciato dal Libro Soci;

in caso abbia fatto ricorso alla Assemblea Soci, va riunita e la decisione spetta alla stessa. Se la decisione non cambia, appena si verbalizza l'assemblea si può considerare il socio in esame espulso a tutti gli effetti e stralciarlo dal Libro Soci.

La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 12

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e liberalità
- d) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.
- l) eventuali beni, mobili e immobili, acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale - Rendiconto

Articolo 13

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Libri dell'Associazione

Articolo 14

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Articolo 15

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)
- e) il Segretario

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite e hanno una durata di cinque anni, salvo revoca o dimissioni.

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Il riconoscimento di eventuali indennità di carica o di compensi per collaborazioni coordinate continuative dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e motivato, nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di enti sportivi dilettantistici.

Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile.

Assemblee

Articolo 16

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno 30 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, sms, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 15 giorni prima dell'adunanza.



Articolo 17

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati.

Articolo 18

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni e i legali rappresentanti dei soci minorenni, in regola col versamento della quota associativa annua e delle relative quote inerenti all'attività, secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 19

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione o dal socio interessato da provvedimento di espulsione come previsto all'art. 11.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati aventi diritto al voto per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 20

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati maggiorenni in regola con la quota associativa. I componenti del Consiglio restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina

associata se riconosciute dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. (in caso di parità il voto del Presidente è determinante)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) attuare gli scopi dell'Associazione e curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) amministrare l'Associazione, redigere il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'assemblea;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
- i) i consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in Associazione o società sportive aventi la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione dell'incarico.

Articolo 22

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione, e rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio

Presidente

Articolo 23

- a) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- b) Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.
- c) Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi
- d) Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
- e) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
- f) Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Collegio dei revisori dei conti (qualora eletto)

Articolo 24

Il Collegio dei revisori dei conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e ha il compito di:

- a) Redigere i verbali dell'assemblea e delle sedute del consiglio direttivo
- b) Tenere aggiornato l'elenco dei soci.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 25

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII **Scioglimento**

Articolo 26

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii; esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Controversie

Articolo 27

Eventuali controversie che nascessero in seno all'Associazione, tra i soci o tra questi e l'Associazione medesima saranno demandate all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla federazione e/o ente di promozione sportiva di appartenenza. Il Collegio Arbitrale deciderà della controversia secondo equità, entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico.



Norma finale

Articolo 28

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibile, dal Codice civile.


Duino Aurisina, il 16 dicembre 2024

Letto, confermato e sottoscritto:


(Il Direttivo vigente)

Come da Assemblea n. 6 dd. 23 giugno 2024 e delibera consiglio direttivo del 01 luglio 2024 è composto come segue:


Presidente: **MARCO GRANDIS CACCIAPAGLIA**, nato a Trieste il 06/08/1966 e residente nel Comune Duino Aurisina loc. Visogliano n. 9/N (C.F.:GRNMRC66M06L424D)




Vicepresidente e Direttore Tenico: **ARIELLA KRANJEC**, nata a Trieste il 26/10/1973 e residente nel Comune Duino Aurisina loc. Visogliano n. 9/N (C.F.:KRNRL73R66L424V)




Consigliere: **TONT MARINA**, nata a Trieste il 11/30/1960 e residente nel Comune di TRIESTE via Domus 16 (C.F.: TNTMRN60S70L424K)



Consigliere: **LENASSI WALTER**, nato a Trieste il 11/13/1962 e residente nel Comune di TRIESTE (TS) via Flavia di stramare 109/E MUGGIA 34015 (C.F.: LNSWTR62S13I424U)



Consigliere: **GABRIELLA MARRA**, nata a Napoli il 24/03/1977 e residente nel Comune di Trieste Località Prosecco 565 TRIESTE 34151 (C.F.:MRRGRL77C64F839E)



AGENZIA DELLE ENTRATE
REGISTRATO A MONFALCONE IL 14 GEN 2025
AL N. 10..... SERIE 3 ATTI PRIVATI N.A.
LIQUIDATI Euro 200,00 / duecento

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)
Alessandro ANZANI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale **ANNA RECORARO**
